



**SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO**

**RELAZIONE AL DECRETO – LEGGE “DISPOSIZIONI IN AMBITO SPORTIVO A
TUTELA DELL’IMMAGINE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO”**

Eccellentissimi Capitani Reggenti,
Onorevoli Consiglieri,

il ricorso allo strumento del presente decreto-legge trova fondamento nei presupposti di necessità e urgenza previsti dall’articolo 2, comma 2, lettera b), della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n. 183 e dall’articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n. 184.

In particolare, sussistono i presupposti di necessità e urgenza richiesti dalle predette disposizioni in ragione:

- della necessità di assicurare una tutela effettiva del nome, del prestigio, dell’immagine e degli interessi della Repubblica di San Marino nell’ambito delle attività sportive, tenuto conto dell’esistenza di associazioni e società sportive che utilizzano la dicitura “San Marino” o altre espressioni idonee a determinare un diretto collegamento con la Repubblica, senza che l’ordinamento preveda, allo stato, uno specifico procedimento preventivo volto a verificare la sussistenza e la permanenza dei presupposti per tale utilizzo;
- della necessità di colmare tempestivamente tale lacuna normativa, considerato che l’utilizzo del nome della Repubblica nell’ambito sportivo è suscettibile di determinare, presso il pubblico, gli operatori, le istituzioni e gli organismi sportivi nazionali e internazionali, l’apparenza di un collegamento istituzionale o rappresentativo con la Repubblica di San Marino;
- della circostanza che recenti vicende hanno concretamente evidenziato la possibilità che soggetti operanti in ambito sportivo continuino ad utilizzare la dicitura “San Marino” anche in presenza di sopravvenienze giuridiche rilevanti riguardanti la loro struttura, la loro operatività o la permanenza dei requisiti originariamente esistenti, senza che sia attualmente previsto uno specifico strumento che consenta alle competenti istituzioni di rivalutare la permanenza dei presupposti per l’utilizzo della dicitura della Repubblica;
- dell’urgenza di introdurre senza ritardo un sistema di autorizzazione preventiva e di controllo, al fine di evitare che, nelle more dell’ordinario procedimento legislativo, possano essere avviati, proseguiti o consolidati utilizzi della dicitura “San Marino” rispetto ai quali le competenti istituzioni sammarinesi non dispongono attualmente di strumenti specifici di valutazione e intervento;
- dell’ulteriore urgenza di disciplinare le situazioni già esistenti, assicurando che anche i soggetti che attualmente utilizzano la dicitura “San Marino” siano sottoposti, entro un termine certo, alla verifica della compatibilità della propria dicitura, attività e condotta con la tutela del prestigio, dell’immagine e degli interessi della Repubblica;
- della conseguente esigenza di rendere immediatamente vigente il quadro normativo di tutela, ferma restando la previsione di un congruo termine transitorio per consentire ai soggetti già operanti di presentare l’istanza di autorizzazione.



**SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO**

Lo sport costituisce un primario veicolo di promozione dell'immagine dello Stato e rappresenta una significativa espressione dell'identità nazionale. L'utilizzo della dicitura "San Marino" da parte di associazioni e società sportive determina, per sua natura, un'immediata associazione tra la Repubblica e l'attività, i comportamenti e le condotte poste in essere dai soggetti che ne utilizzano il nome, con conseguente rilievo anche sotto il profilo dell'immagine e della reputazione dello Stato.

La disciplina vigente in materia sportiva individua nel Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese e nelle Federazioni Sportive Nazionali gli organismi di riferimento dell'ordinamento sportivo sammarinese e attribuisce al CONS funzioni di coordinamento e vigilanza nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute. Tuttavia, tali competenze non comprendono, allo stato, uno specifico potere generale volto ad autorizzare, negare o revocare l'utilizzo della dicitura "San Marino" da parte delle associazioni e società sportive, né un meccanismo che consenta di imporre la modifica della dicitura quando vengano meno i presupposti ritenuti compatibili con la tutela del prestigio, dell'immagine e degli interessi della Repubblica.

La lacuna normativa riguarda dunque tutte le associazioni e società sportive che utilizzano o intendono utilizzare il nome "San Marino", indipendentemente dalla loro appartenenza all'ordinamento sportivo sammarinese o dalla loro eventuale partecipazione ad ordinamenti sportivi esteri. Anche nei confronti delle associazioni e società affiliate al CONS o alle Federazioni Sportive Nazionali sammarinesi, infatti, l'ordinamento vigente non attribuisce oggi un autonomo e specifico potere di autorizzazione sull'utilizzo della dicitura della Repubblica, né un potere generale di revoca di tale utilizzo e di conseguente imposizione della modifica della dicitura.

È proprio questo specifico potere che il presente decreto-legge intende introdurre.

La questione assume una particolare evidenza nei casi in cui una realtà sportiva utilizzi il nome "San Marino" pur operando nell'ambito di un ordinamento sportivo estero. In tali ipotesi le istituzioni sportive sammarinesi non dispongono di poteri diretti sulla gestione sportiva del soggetto, sulla sua partecipazione al campionato estero o sui provvedimenti che possano essere adottati dalla federazione sportiva straniera competente.

Rimane tuttavia intatta, agli occhi del pubblico, degli operatori economici, delle istituzioni e degli organismi sportivi, l'immediata associazione tra quel soggetto e la Repubblica di San Marino derivante dall'utilizzo del nome dello Stato.

Si determina quindi, in tali casi, una particolare asimmetria: da un lato, il soggetto sportivo beneficia della forza identificativa, del richiamo e della riconoscibilità connessi al nome della Repubblica; dall'altro, le istituzioni sammarinesi possono risultare prive di strumenti idonei a verificare preventivamente l'utilizzo di tale dicitura o ad intervenire qualora sopravvengano circostanze incompatibili con la tutela del prestigio, dell'immagine e degli interessi dello Stato.

Tale situazione rappresenta una delle manifestazioni più evidenti della lacuna normativa esistente, ma non ne esaurisce la portata.



**SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO**

La medesima esigenza di tutela sussiste, infatti, anche nei confronti delle realtà pienamente inserite nell'ordinamento sportivo sammarinese, poiché i poteri di affiliazione, coordinamento, vigilanza o disciplina sportiva non coincidono con il diverso e specifico potere di autorizzare l'utilizzo del nome della Repubblica e di revocarlo qualora sopravvengano circostanze incompatibili con le finalità di tutela perseguite.

Il problema si manifesta con ancora maggiore evidenza qualora intervengano modificazioni sostanziali nella struttura, nella proprietà, nella composizione, nell'operatività o nella condizione giuridica del soggetto che utilizza la dicitura "San Marino".

Recenti vicende hanno mostrato come possa determinarsi una situazione nella quale un soggetto continui ad utilizzare il nome della Repubblica anche dopo il verificarsi di rilevanti sopravvenienze giuridiche, senza che l'ordinamento sammarinese disponga oggi di uno strumento specifico per rivalutare la permanenza dei presupposti che giustificano tale utilizzo.

È proprio l'emersione concreta di tali situazioni ad avere reso evidente la necessità di colmare il vuoto normativo esistente.

Il presente decreto-legge non intende interferire con le competenze proprie delle Federazioni Sportive Nazionali né, tantomeno, con quelle delle federazioni o degli ordinamenti sportivi esteri.

L'intervento riguarda esclusivamente un profilo autonomo e specifico: l'utilizzo del nome della Repubblica di San Marino e la tutela del collegamento istituzionale, reputazionale e identitario che tale utilizzo inevitabilmente determina.

L'intervento normativo si fonda pertanto su un sistema di autorizzazione preventiva, attribuito al Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese (CONS), accompagnato dalla previsione di un procedimento di revoca nei casi in cui, successivamente al rilascio dell'autorizzazione, emergano circostanze concretamente pregiudizievoli.

L'articolo 1 individua le finalità e l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina. Il comma 2 definisce i destinatari della disciplina, individuandoli nelle associazioni sportive e nelle società sportive che utilizzano, o intendono utilizzare, nella propria dicitura la dicitura "San Marino" ovvero espressioni idonee a determinare un diretto collegamento con la Repubblica.

L'articolo 2 introduce il regime di autorizzazione preventiva per l'utilizzo della dicitura "San Marino" o di espressioni idonee a determinare un diretto collegamento con la Repubblica.

Il compito di valutare le richieste è attribuito al Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese, quale organismo di riferimento dell'ordinamento sportivo sammarinese e soggetto istituzionalmente più idoneo a svolgere tale funzione.

Il decreto attribuisce pertanto al CONS una competenza nuova e specifica, distinta dai poteri già esercitati nell'ambito dell'ordinamento sportivo: quella di valutare l'utilizzo del nome della Repubblica da parte di tutte le associazioni e società sportive interessate e di intervenire, anche successivamente, qualora vengano meno le condizioni ritenute compatibili con la tutela dell'immagine, del prestigio e degli interessi dello Stato.



**SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO**

L'autorizzazione deve essere richiesta mediante apposita istanza, corredata dalla documentazione necessaria a consentire al CONS di valutare la natura, le finalità e l'attività del soggetto richiedente.

Il procedimento è caratterizzato da un termine definito per la conclusione, individuato in dieci giorni lavorativi dal ricevimento dell'istanza, fatta salva la possibilità per il CONS di richiedere, con motivazione, l'integrazione della documentazione necessaria alla valutazione.

Il diniego deve essere motivato e comunicato all'interessato. È inoltre espressamente garantita la possibilità di impugnare il provvedimento secondo le modalità previste dal Titolo II della Legge 28 giugno 1989 n. 68.

L'articolo 3 disciplina la possibilità di revocare l'autorizzazione successivamente concessa.

La revoca può essere disposta qualora l'attività o la condotta dell'associazione o della società sportiva risulti concretamente idonea ad arrecare pregiudizio al prestigio, all'onore, all'immagine o agli interessi della Repubblica di San Marino.

La previsione consente quindi di intervenire non soltanto nella fase iniziale, ma anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione, qualora sopravvengano elementi, situazioni o comportamenti incompatibili con le esigenze di tutela perseguite dal decreto-legge.

Si tratta di un aspetto particolarmente rilevante, perché l'utilizzo della dicitura della Repubblica non può essere considerato esclusivamente al momento della sua prima autorizzazione: occorre che i presupposti che ne giustificano l'impiego permangano nel tempo.

Il procedimento di revoca è strutturato nel rispetto del principio del contraddittorio. Prima dell'adozione del provvedimento, il CONS è tenuto a comunicare all'interessato i motivi che potrebbero determinare la revoca e ad assegnare un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione di osservazioni o deduzioni.

Decorso tale termine, il CONS adotta, ove ne ricorrano i presupposti, un provvedimento motivato, che deve essere tempestivamente comunicato all'interessato.

In caso di revoca, l'associazione o la società sportiva è tenuta a modificare la propria dicitura entro il termine previsto dal decreto, cessando l'utilizzo della dicitura "San Marino" o delle espressioni idonee a determinare un diretto collegamento con la Repubblica.

Anche il provvedimento di revoca è impugnabile ai sensi del Titolo II della Legge 28 giugno 1989 n. 68 e successive modifiche, assicurando così la tutela giurisdizionale dell'interessato.

L'articolo 4 introduce le conseguenze amministrative derivanti dal mancato rispetto della disciplina.

La previsione di sanzioni amministrative pecuniarie ha la funzione di garantire effettività agli obblighi introdotti dal decreto-legge e, in particolare, all'obbligo di cessare l'utilizzo della dicitura della Repubblica nei casi di diniego, revoca o mancata regolarizzazione della posizione nei termini previsti.

È altresì prevista una risposta sanzionatoria più incisiva nei confronti della prosecuzione dell'utilizzo non autorizzato della dicitura "San Marino", configurandosi in tal caso una nuova e autonoma violazione.



**SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO**

L'irrogazione delle sanzioni pecuniarie è attribuita all'UO Ufficio Attività Economiche, previa comunicazione da parte del CONS dei provvedimenti adottati.

Anche i relativi provvedimenti sanzionatori sono impugnabili ai sensi del Titolo II della Legge 28 giugno 1989 n. 68.

La disciplina chiarisce inoltre che le sanzioni amministrative previste dal decreto-legge operano senza pregiudizio rispetto alle eventuali sanzioni o ai provvedimenti previsti dall'ordinamento sportivo sammarinese e fa salve le ulteriori azioni consentite dalla legge a tutela del nome, dell'immagine e degli interessi della Repubblica.

L'articolo 5 disciplina il passaggio al nuovo regime per le associazioni e società sportive che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, utilizzano già nella propria dicitura la dicitura "San Marino" o espressioni idonee a determinare un diretto collegamento con la Repubblica.

A tali soggetti viene riconosciuto un termine di novanta giorni per presentare la richiesta di autorizzazione prevista dall'articolo 2.

La previsione assume particolare importanza proprio perché il problema che il decreto intende affrontare non riguarda soltanto eventuali nuovi utilizzi del nome della Repubblica, ma anche situazioni già esistenti, alcune delle quali maturate nel tempo e in assenza di una disciplina specifica.

Le istanze presentate in regime transitorio sono esaminate dal CONS secondo le medesime modalità previste dall'articolo 2, assicurando uniformità del procedimento e pari trattamento tra situazioni nuove e situazioni già esistenti.

Il decreto-legge risponde quindi alla necessità di assicurare una preventiva valutazione dell'utilizzo della dicitura della Repubblica da parte delle associazioni e società sportive e, al contempo, di predisporre strumenti idonei ad intervenire qualora, successivamente al rilascio dell'autorizzazione, si verificano situazioni concretamente pregiudizievoli.

Le recenti vicende hanno dimostrato che tale disciplina non può limitarsi al momento iniziale dell'utilizzo della dicitura, ma deve consentire anche una verifica sulla permanenza nel tempo dei presupposti che giustificano il collegamento con la Repubblica.

La disciplina assume una particolare rilevanza nei casi in cui l'attività sportiva venga esercitata nell'ambito di federazioni o campionati esteri, nei quali le autorità sportive sammarinesi non dispongono di strumenti diretti di intervento.

Tale circostanza, tuttavia, rappresenta soltanto una delle ragioni che rendono necessaria la nuova disciplina.

Il principio introdotto dal decreto ha infatti carattere generale e riguarda ogni associazione o società sportiva che utilizzi il nome "San Marino", compresi i soggetti appartenenti all'ordinamento sportivo sammarinese.



**SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO**

Il presente decreto-legge intende quindi introdurre per la prima volta un sistema organico attraverso il quale il nome della Repubblica, quando impiegato quale elemento identificativo di una realtà sportiva, sia sottoposto ad una specifica valutazione istituzionale e possa continuare ad essere utilizzato soltanto fintanto che permangano condizioni compatibili con la tutela del prestigio, dell'immagine e degli interessi dello Stato.

La disciplina proposta consente così di coniugare la tutela del nome e dell'immagine della Repubblica di San Marino con le necessarie garanzie per le realtà sportive interessate, attraverso un procedimento definito, motivato, improntato al contraddittorio e sottoposto a tutela giurisdizionale.

Non si tratta di intervenire nei confronti di una singola realtà sportiva né di attribuire al CONS competenze che appartengono ad altri ordinamenti sportivi.

Si tratta di affermare un principio generale: chi utilizza il nome della Repubblica di San Marino nell'ambito sportivo crea inevitabilmente un collegamento con lo Stato e, proprio per questo, tale utilizzo deve poter essere valutato dalle istituzioni sammarinesi e deve poter permanere soltanto finché sussistano condizioni compatibili con la tutela del prestigio, dell'immagine e degli interessi della Repubblica.

La recente emersione di situazioni nelle quali tale collegamento può continuare a produrre i propri effetti anche a fronte di rilevanti sopravvenienze giuridiche dimostra che l'intervento non è differibile e rende concreti ed attuali i presupposti di necessità e urgenza che giustificano il ricorso allo strumento del decreto-legge.

Per queste ragioni si sottopone il presente decreto-legge all'esame del Consiglio Grande e Generale.

**Il Segretario di Stato
Rossano Fabbri**

Firmato digitalmente da: Rossano Fabbri
Organizzazione: PA RSM/01
Data: 30/09/2026 14:27:30